



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Direzione Centrale Politiche del Lavoro e Welfare
Settore Welfare Pubblico e Privato

Roma, 25/04/2020

Prot. 0002675

Oggetto: DL. 23/2020, art. 18_ Prime indicazioni operative su sospensione versamenti

Come noto, dall'inizio dell'emergenza epidemiologica Covid-19, sono state introdotte diverse disposizioni (DL. n. 9/2020, DL. n. 18/2020, DL. n. 23/2020) finalizzate alla sospensione dei versamenti, e talvolta degli adempimenti, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail.

Si fa dunque seguito alla Com. prot. 0002434, del 9 aprile 2020, e alla Com. n. 33, prot. 0002207 del 13 marzo 2020, per fornire le prime istruzioni Inps relative alla sospensione dei versamenti prevista da ultimo con il Decreto Liquidità (DL. 23/2020).

In particolare, l'articolo 18, ai commi 1, 2, 3 e 4, dispone - per i mesi di **aprile** e di **maggio 2020** - la sospensione dei termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Al riguardo, ricordiamo che destinatari di tale sospensione risultano essere i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione:

- con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 e/o nel mese di aprile 2020, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente (art. 18, commi 1 e 2);
- con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nell'anno 2019, in caso di riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di marzo 2020 e/o di aprile 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno 2019 (art. 18, commi 3 e 4).

Pertanto, la sospensione potrà operare **disgiuntamente** per il solo mese di **marzo 2020**, per il solo mese di **aprile 2020 ovvero per entrambi i mesi**.

La sospensione introdotta con il Decreto Liquidità si applica, inoltre, in favore dei soggetti di seguito specificati:

- soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che abbiano intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione in data successiva al 31 marzo 2019, per i quali non sussiste il requisito della diminuzione del fatturato;
- enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa, rispetto ai quali l'Inps fornirà le istruzioni operative con successivo messaggio.

MODALITÀ DI SOSPENSIONE

Aziende con dipendenti

Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, per i periodi di paga aventi scadenza tra il 1° aprile 2020 e il 31 maggio 2020, le aziende inseriranno nell'elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> i codici di nuova istituzione sotto riportati.

Codice di sospensione	Significato codice	Scadenza legale contributi sospesi
N970	Sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art.18 <u>commi 1 e 2.</u>	Dal 1° aprile 2020 al 31 maggio 2020.
N971	Sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art.18 <u>commi 3 e 4.</u>	Resta ferma l'eventuale operatività disgiunta per il mese di aprile e maggio 2020.
N972	Sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art.18 <u>comma 5.</u>	
Codice di autorizzazione		
7G	Azienda interessata alla sospensione dei versamenti contributivi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18".	Codice di autorizzazione attribuito dall'Inps, una volta effettuata l'istruttoria.

Contribuzione sospesa da versare al Fondo di Tesoreria

Qualora il datore di lavoro debba liquidare il trattamento di fine rapporto o le anticipazioni di cui all'articolo 2120 c.c., durante il periodo di sospensione, ai fini del calcolo della capienza dovranno essere considerati i contributi esposti "a debito" nella denuncia contributiva. Non assumono, invece, rilievo le partite oggetto di sospensione contributiva.

Lavoratori cessati

In caso di rapporto di lavoro cessato nel periodo di sospensione, dovrà essere versata la quota a carico dei lavoratori non trattenuta dal datore di lavoro.

A tal fine, le aziende e i committenti nel modello F24 dovranno utilizzare i codici contributo ordinari (ad esempio, DM10 per i dipendenti e C10-CXX per i collaboratori iscritti alla Gestione separata).



Liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata

I committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, dichiarano di essere in possesso dei requisiti necessari alla sospensione dei versamenti, ai sensi del DL. 23/2020, inserendo nel flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione, nell'elemento **<CodCalamita>** di **<Collaboratore>**, i valori sotto riportati.

Valore	Significato valore	Scadenza legale contributi sospesi
28	Sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art.18, <u>commi 1 e 2</u> . Validità dal 1° aprile al 31 maggio 2020.	Dal 1° aprile 2020 al 31 maggio 2020. Resta ferma l'eventuale operatività disgiunta per il mese di aprile e maggio 2020.
29	Sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art.18, <u>commi 3 e 4</u> . Validità dal 1° aprile al 31 maggio 2020.	
30	Sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art.18, <u>comma 5</u> . Validità dal 1° aprile al 31 maggio 2020.	

Per i soggetti in argomento non sono previste, nel periodo di sospensione, scadenze riferite alla contribuzione corrente.

Artigiani e commercianti

Al riguardo, l'Istituto ha fatto presente che risulta al vaglio ministeriale la circolare di prossima pubblicazione.

Il Responsabile
f.to Dott. Marco Abatecola

Rif: [Messaggio Inps n. 1754 del 24.4.2020](#)

Com. Prot. 0002434 del 14.4.2020

Com. n. 33, Prot. 0002207, del 13.3.2020